

# PARTE SECONDA

## IL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE

### Capitolo Primo .....

#### *Il processo di cognizione in generale*

#### 1. NOZIONE

Il processo di **cognizione** consiste nell'**attività** con cui si accertano le **condizioni** ed i **presupposti** di diritto e di fatto per pervenire all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Il processo **innanzi al Tribunale** è considerato dalla legge come «**processo tipo**», ed è perciò minutamente disciplinato in tutti i suoi aspetti, nelle sue varie fasi e nei diversi possibili incidenti.

Esso vale, cioè, come **modello** anche per quegli altri tipi di procedimenti che presentano variazioni più o meno significative, per i quali la legge si limita, infatti, a stabilire alcune disposizioni particolari, rinviando per il resto alle regole del procedimento innanzi al Tribunale, in quanto non contrastino con la particolare natura e funzione del procedimento da disciplinare.

#### 2. LE FASI DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Le fasi del processo di cognizione sono:

| TIPO   | ATTIVITÀ SVOLTA  |
|--|--|
| <b>Fase preparatoria o introduttiva</b>      | si svolge prevalentemente su attività delle parti, es. presentazione della domanda   |
| <b>Fase istruttoria che si suddivide in:</b> | si svolge su attività delle parti, ma con larghi poteri di governo ed il concorso del giudice  |
| a) <i>trattazione</i>                        | attività diretta all' <b>esposizione</b> e <b>discussione</b> delle domande e delle eccezioni che si suddivide in:<br>— momento preparatorio<br>— trattazione vera e propria |
| b) <i>istruzione probatoria</i>              | attività diretta all' <b>acquisizione</b> delle prove  |
| <b>Fase decisoria</b>                        | caratterizzata dall'emissione della sentenza da parte del giudice  |

Vi è da dire che non sempre il processo segue l'*«iter»* fin qui descritto, poiché le fasi non si susseguono sempre rigorosamente nel loro ordine (per es. alcune questioni possono essere decise mentre la fase istruttoria è ancora in corso) e perché talvolta una di esse può anche mancare (per es. non vi è fase decisoria qualora il processo si estingua per rinuncia o inattività delle parti).

### 3. CARATTERISTICHE E PARTICOLARITÀ

La nota caratteristica del procedimento di cognizione davanti al Tribunale era rappresentata dalla distinzione tra: *istruzione* (affidata ad un **giudice unico**) e *decisione* (affidata ad una pluralità di giudici e cioè al **collegio**).

Importante è notare che il giudice che ha «istruito» la causa è **relatore** di essa dinanzi al **Collegio** in vista della decisione, ciò per evitare che vi possa essere una frattura tra questi due momenti, che, seppure distinti, fanno parte di **uno schema unitario** di svolgimento del processo.

La distinzione tra istruzione e decisione è venuta meno in seguito all'entrata in vigore della L. 353/1990: infatti è, di regola, lo *stesso giudice istruttore a decidere* la causa, mentre la distinzione tra fase affidata ad un giudice istruttore e quella riservata al collegio sopravviverà per le sole cause che il Tribunale deve decidere in composizione collegiale (v. Parte Prima, Cap. II, par. 6).

Tale scelta è stata successivamente confermata dal Legislatore in quanto, dal 2-6-1999, con l'entrata in vigore della riforma del **Giudice Unico** (D.Lgs. 51/1998), il Tribunale in formazione *monocratica* (sostituendosi al Pretore), istruisce e decide le cause elencate all'art. 9; invece, nelle cause *tassativamente* indicate all'art. 50bis: la fase istruttoria è affidata al Tribunale in composizione monocratica, mentre quella *decisionale* al Tribunale in composizione *collegiale*.

### 4. IL PROCESSO TELEMATICO

Il *decreto del Ministero della Giustizia n. 264 del 27-3-2000* ha dettato norme sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, che di regola devono essere organizzati in modo *informatizzato*.

Successivamente è intervenuto il *decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13-2-2001* relativo all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

Successivamente è stato regolato con **D.M. 21-2-2011, n. 44**: tale decreto ha acquistato efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. (18-4-2011) e da tale data cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del D.P.R. 123/2001 e del D.M. 17-7-2008. Si tratta di una riforma che, a causa delle difficoltà di adeguamento tecnologico da parte degli uffici giudiziari, non ha ancora ricevuto piena attuazione pratica.

L'aspetto maggiormente significativo del decreto sta nel fatto che è espressamente ammessa la possibilità di formare (art. 11 D.M. 44/2011), comunicare (art. 16 D.M. 44/2011) e notificare (art. 17 D.M. 44/2011) gli atti del processo civile (e del processo penale) mediante documenti informatici, sottoscritti con firma digitale. La copia informatica degli stessi deve essere comunque inserita nel fascicolo informatico. L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile.

I destinatari e gli utenti del sistema informatico civile sono il personale dell'amministrazione della giustizia, i difensori e gli ufficiali giudiziari; anche il soggetto esterno è abilitato ad usufruire dei servizi di consultazione attraverso i punti di accesso (artt. 22-29 D.M. 44/2011).

Iscrizione a ruolo, procura alle liti, costituzione in giudizio, notificazioni, comunicazioni di cancelleria, processo verbale, produzione di documenti, provvedimenti del giudice, elaborati peritali dei C.T.U., potranno dunque essere redatti con strumenti informatici ed inviati in via telematica (sempre previa apposizione della firma digitale che ne assicura l'autenticità), andando a formare il fascicolo informatico, consultabile, oltre che attraverso gli elaboratori dei difensori, anche nei locali della cancelleria attraverso appositi videotermini.

L'attività informatica o telematica disciplinata dal regolamento si affianca, come modalità alternativa per le parti, a quella ordinaria su supporto «cartaceo» — oltre che in forza del principio generale di libertà delle forme di cui all'art. 121 — anche in virtù della già avvenuta equiparazione normativa dei documenti informatici e telematici a quelli tradizionali.

## Capitolo Secondo

### L'introduzione della causa (fase «preparatoria»)

#### 1. GENERALITÀ

La causa, secondo il Codice, è introdotta con la *proposizione e notificazione della domanda* (art. 163); segue la *designazione del giudice istruttore* (artt. 168bis e 174); quindi avviene la costituzione in giudizio delle parti (artt. 165-166).

#### 2. PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA

In genere la forma della domanda è quella di atto scritto detto **citazione**. Essa, però, può essere proposta anche verbalmente davanti al giudice di pace (art. 316).

##### A) Caratteri e contenuto della citazione

La citazione è un atto *autografo* di parte e da questa *sottoscritto* (se sta in giudizio personalmente), unilaterale e recettizio.

Il contenuto è così sintetizzabile:

Citazione (art. 163) in cui vanno indicati:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) il <i>giudice</i> , davanti al quale la domanda è proposta    |                      |
| 2) le <i>parti</i>   |                      |
| 3) il « <i>petitum</i> » o oggetto                               | mediato<br>immediato |
| 4) la « <i>causa petendi</i> » o ragione della domanda           |                      |
| 5) i <i>mezzi di prova</i>                                       |                      |
| 6) il <i>procuratore e la procura</i>                            |                      |
| 7) l' <i>udienza di comparizione</i>                             |                      |
| 8) <i>invito al convenuto a costituirsi nei termini indicati</i> |                      |

La *riforma del 1990* ha apportato una sola modifica al contenuto della citazione. La novità consiste nell'invito (rivolto al convenuto) di *costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione*, con l'espressa avvertenza che la mancata costituzione comporterà le *decadenze di cui all'art. 167* e, a seguito della novità introdotta dalla L. 18-6-2009, n. 69, anche l'impossibilità di contestare la competenza del giudice adito ai sensi dell'*art. 38*.

##### B) Termini

La legge fissa termini minimi (cd. **termini per comparire**) necessariamente intercorrenti tra la data di notifica della citazione (vedi *infra* lett. D) e quella dell'udienza di comparizione (art. 163bis).

Il sistema vigente fino al 29-4-95 prevedeva i seguenti termini per comparire: 30 giorni, per le citazioni nella stessa circoscrizione del Tribunale adito; 40 *giorni*, se fuori di questa, ma nel distretto della Corte d'Appello; 60 *giorni*, per le citazioni nel distretto di altra Corte d'Appello; 90 *giorni*, negli Stati europei o mediterranei; 180 *giorni*, se fuori anche di questo territorio. La riforma del 1990 aveva, invece previsto due soli termini per comparire: 60 giorni se il luogo di notificazione era in Italia, 120 giorni se era all'estero.

La riforma del 2005, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente all'1-3-2006, ha **ampliato i termini** che sono di 90 giorni se il luogo di notificazione è in Italia; 150 giorni se è all'estero.

### C) Nullità della citazione

La citazione è **nulla** (art. 164) quando è omissa o risulti assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163 (indicazione del *giudice adito*, individuazione delle *parti, petitum*), ovvero quando ricorra inosservanza dei *termini per comparire* o risulti omissa l'indicazione della data dell'*udienza di comparizione*.

Tale invalidità può essere rilevata di ufficio dal giudice quando non risulti costituito il convenuto, mentre la costituzione di quest'ultimo sana retroattivamente ogni vizio.

La L. 353/1990 ha previsto altre due ipotesi di nullità:

- l'omissione dell'*avvertimento* al convenuto che la costituzione oltre i termini comporta le decadenze di cui all'art. 167 (art. 163, n. 7);
- l'omissione dell'*esposizione dei fatti* posti a fondamento della domanda (art. 163, n. 4).

Quanto alla **sanatoria** delle nullità, l'art. 164 dispone che il giudice, rilevata d'ufficio un'ipotesi di invalidità, ordini la *rinnovazione della citazione* entro un termine perentorio. Ciò produce rilevanti conseguenze sul piano delle decadenze e della decorrenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda (art. 164, commi 2 e 5).

#### *Differenze*

La sanatoria della citazione nulla non produce però gli stessi effetti. Infatti per i **vizi relativi alla vocatio**, essi si sanano retroattivamente (*ex tunc*) e gli effetti processuali e sostanziali della domanda (es. interruzione della prescrizione) si producono a decorrere dalla prima citazione. Per i **vizi relativi alla editio**, la sanatoria non ha effetto retroattivo (opera *ex nunc*), sicché se, ad esempio, tra la prima citazione e la sua rinnovazione si è maturata una prescrizione o una decadenza, esse rimangono ferme.

### D) Notifica

Su iniziativa dell'attore, la citazione deve essere portata a conoscenza del convenuto mediante la *notifica* di essa da parte dell'*Ufficiale giudiziario*. L'art. 137 stabilisce i modi con cui può effettuarsi la notifica, ma essa assume particolare rilievo per gli **effetti processuali e sostanziali** che produce.

La riforma del 2005 è intervenuta anche sul *tempo delle notificazioni* (art. 147), stabilendo che esse non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

| EFFETTI PROCESSUALI  | EFFETTI SOSTANZIALI   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— determina l'<b>esistenza giuridica del rapporto processuale</b> ai fini della <b>litispendenza</b>;</li> <li>— fissa il momento in cui devono ricorrere tutti i <b>presupposti processuali</b>;</li> <li>— cristallizza la <b>materia</b> e, quindi, l'<b>oggetto</b> del contendere, indicato nell'atto di citazione;</li> <li>— impedisce che la lite instaurata con essa sia proposta in decisione avanti ad altro giudice.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>interrompe la prescrizione</b> (ex art. 2943 co. 1 e 3 c.c.), anche se la domanda è proposta davanti ad un giudice incompetente;</li> <li>— <b>impedisce la decadenza</b> per l'esercizio dell'azione, qualora per essa sia stabilito un termine dalla legge;</li> <li>— il <i>possessore di buona fede</i>, convenuto con un'azione di rivendicazione, è tenuto a restituire i frutti che gli siano pervenuti <b>dopo</b> la notifica della domanda giudiziale;</li> <li>— costituisce <b>in mora</b> il debitore di obbligazione senza termine (art. 1219 c.c.);</li> <li>— gli interessi scaduti producono altri interessi dal giorno della domanda giudiziale (c.d. <b>anatocismo</b>, art. 1283 c.c.);</li> <li>— il debitore di più creditori solidali dovrà pagare necessariamente al <i>creditore che lo ha convenuto</i> (art. 1296 c.c.);</li> <li>— le azioni personali e intrasmissibili con la domanda giudiziale diventano trasmissibili tranne quando ineriscono alla persona, es. <i>interdizione</i>;</li> <li>— la <b>trascrizione</b> della domanda produce effetti nei confronti del convenuto e dei terzi (artt. 2652 e ss. c.c.; es. quando il diritto controverso è la proprietà o altri diritti reali su beni immobili).</li> </ul> |

### 3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI

La presentazione che le parti fanno delle loro domande al giudice si definisce **costituzione in giudizio** (artt. 165-166). Mentre con il termine *costituzione in giudizio* si fa riferimento ad un atto formale con il quale la parte è *legalmente* presente nel processo, la **comparizione** rappresenta una situazione *di fatto* (se infatti la parte costituita non compare, si dice che è **assente**).

#### A) Costituzione dell'attore (art. 165)

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto (ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163bis), deve *costituirsi* in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la **nota d'iscrizione a ruolo** e il proprio **fascicolo** contenente l'originale della citazione (con la relata di notifica), la procura e i documenti offerti in comunicazione. La nota di iscrizione a ruolo è rivolta unicamente a far sì

che, tramite la cancelleria, sia portata davanti al magistrato la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti si è già costituito in virtù della notifica dell'atto di citazione. Se si costituisce personalmente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il Tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Le irregolarità della costituzione, rilevate dalla controparte o d'ufficio dal giudice, possono comunque essere fatte valere solo nella **prima udienza**.

## **B) Costituzione del convenuto (art. 166)**

Il **convenuto** deve costituirsi almeno *20 giorni* (e non più 5) o, nel caso di abbreviazione dei termini, *10 giorni* (e non più 3) *prima dell'udienza di comparizione*. Il rispetto di tali termini rileva anche in quanto, nel caso di costituzione tardiva, si verificano le decadenze di cui all'art. 167.

In base a tale norma, il convenuto nella **comparsa di risposta**, nel proporre le sue difese: deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; proporre, a pena di **decadenza** le eventuali **domande riconvenzionali** e, a seguito della riforma del 2005 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente all'1-3-2006), le **eccezioni** processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, nonché dichiarare l'intenzione di **chiamare un terzo** in causa. Occorre peraltro ricordare che, per effetto della modifica dell'art. 115 c.p.c. (ad opera della L. 18-6-2009, n. 69), il convenuto ha l'onere di *contestare specificamente i fatti dedotti dall'attore*. In caso di mancata specifica contestazione, difatti, il giudice può ritenere ammessi i fatti allegati e, quindi, considerarli come effettivamente esistenti anche senza necessità di assumere mezzi di prova.

Il convenuto acquista la qualità di parte del processo con la notificazione della citazione, indipendentemente dalla costituzione in giudizio o, in caso di mancata costituzione, dalla dichiarazione della sua contumacia.


I due termini di costituzione fissati dalla legge all'attore e al convenuto (o all'appellante ed all'appellato) sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata costituzione, a meno che l'altra non si sia, a sua volta, tempestivamente costituita nel termine assegnatole, ovvero, costituendosi anche essa tardivamente, abbia accettato il contraddittorio.

In conseguenza, ove l'attore si costituisca tardivamente e il convenuto non si costituisca, il giudice non deve dichiarare la contumacia di quest'ultimo, bensì ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, con l'onere della riassunzione entro un anno dal provvedimento di cancellazione (Cass. 21-4-1971, n. 1149).

A norma dell'**art. 171**, se *nessuna* delle parti si costituisce nei termini stabiliti, il processo si *estingue* ai sensi dell'art. 307. Se, invece, entro il termine stabilito si è costituita solo *una* delle parti, l'altra può farlo fino alla *prima udienza*. Se neppure a tale udienza compare, è dichiarata **contumace**.

La riforma del 1990, con una prescrizione valevole a partire dal 30-4-95, ha, però, precisato che, se a costituirsi alla prima udienza è il convenuto, ciò non vale ad evitargli le *decadenze* di cui all'art. 167 e, dal 4-7-2009 (data di entrata in vigore della L. 69/2009) anche le decadenze relative all'incompetenza (art. 38 c.p.c.).

## COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI



|  |  |
|--|--|
| <b>Ritardata costituzione di entrambe le parti</b> (art. 171)                          | Il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue se non è riassunto entro tre mesi. Se, invece, entro il termine stabilito si è costituita solo una delle parti, l'altra può farlo fino alla prima udienza |
| <b>Mancata costituzione dell'attore</b> (combinato disposto artt. 168 e 290)           | Se il convenuto ha provveduto all'iscrizione della causa, il giudice dispone la cancellazione della stessa ed il processo si estingue salvo che il convenuto non chieda la prosecuzione del giudizio   |
| <b>Mancata costituzione del convenuto</b> (art. 171)                                   | Rinnovata, se necessario, la notificazione della citazione, il giudice dichiara la contumacia del convenuto ed il processo prosegue  |
| <b>Mancata comparizione di entrambe le parti nella prima udienza</b> (art. 181, co. 1) | Il giudice fissa una nuova udienza, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se neanche a tale udienza le parti compaiono, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo   |
| <b>Mancata comparizione dell'attore nella prima udienza</b> (art. 181 comma 2)         | Se il convenuto non chiede che si proceda, il giudice fissa una nuova udienza e, se l'attore non compare ed il convenuto non chiede che si proceda, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Mancata comparizione del convenuto nella prima udienza</b>  | Il processo prosegue   |
| <b>Mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del processo</b> (combinato disposto artt. 309 e 181 comma 1) | Il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare a tale udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo |

#### 4. DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE

La designazione del giudice istruttore (*ex art. 168bis*) avviene con *decreto* del presidente del Tribunale quando non ritiene di procedere egli stesso all'istruzione.

Se il giudice designato non ha udienza nel giorno indicato dall'attore nell'atto di citazione, la causa sarà *rinviiata d'ufficio* all'udienza successiva.

Il giudice così designato è **inamovibile**, ma può essere sostituito, nell'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 174, con decreto del Presidente soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

Il cancelliere provvede non solo all'iscrizione della causa al ruolo della sezione e del giudice istruttore, ma anche a *trasmettergli il fascicolo d'ufficio* (al quale dà il corrispondente numero del registro generale) contenente copia di tutti gli atti di parte e gli originali degli atti d'ufficio (verbali, ordinanze etc.) e i *fascicoli di parte*; il G.I. può *differire*, con decreto emesso entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza, fino ad un *massimo di 45 giorni*, in tal caso il cancelliere *comunica* alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

## F

### Fascicolo

- (—) **d'ufficio** art. 168 c.p.c.; art. 36 disp. att. c.p.c.

Previsto sia per il processo di cognizione che per quello di esecuzione, contiene tutti gli atti assunti dall'ufficio, nonché la nota di *iscrizione a ruolo* [vedi →], le copie di ogni atto di parte, il verbale d'udienza, il dispositivo delle sentenze. È formato dal *cancelliere*, all'atto dell'*iscrizione a ruolo* [vedi →], secondo un ordine cronologico. Ai sensi del D.P.R. 13-2-2001, n. 123, il (—) d'ufficio può essere formato in via informatica: in esso sono inseriti gli atti come documenti informatici o le copie informatiche (quando gli stessi siano stati redatti su supporto cartaceo). Per il processo di esecuzione, il (—) è formato dopo che l'ufficiale giudiziario trasmette al cancelliere il titolo esecutivo, il precetto e l'atto di pignoramento.

- (—) **di parte** art. 74 disp. att. c.p.c.

Previsto nel processo civile di cognizione, contiene gli originali degli atti della parte e le copie degli atti processuali delle controparti e delle sentenze, nonché i *documenti* [vedi →] posti a sostegno delle relative domande ed eccezioni. La parte, durante lo svolgimento del giudizio non può ritirare il proprio (—) se non previo ricorso al giudice istruttore, cui competerà di provvedere con decreto.

### Fatti notori art. 115 c.p.c.

Fatti che, rientrando nella comune esperienza e che le parti quindi non hanno bisogno di provare in quanto veri per la loro diffusione ed oggettività, possono essere posti dal giudice a fondamento della propria decisione, in deroga al principio dispositivo, per il quale il giudice deve giudicare solo in base alle prove proposte dalle parti o dal *pubblico ministero* [vedi →]. Il fatto, per poter essere posto a fondamento della decisione, deve avere notorietà generale, pertanto è preclusa al giudice la possibilità di far ricorso alle sue conoscenze personali (cd. *divieto di scienza privata*). Sono incluse nell'ambito dei (—), tuttavia, anche le ipotesi di *notorietà ristrette* ovvero circostanze comunemente note nel luogo, ove abitano le parti ed il giudice, mentre sono escluse le nozioni tecniche, salvo che siano mediamente conosciute.

### Ferie giudiziarie L. 7-10-1969, n. 742

È il periodo (1° agosto-15 settembre) durante il quale restano *sospesi i termini processuali* rela-

tivi alle giurisdizioni civile, penale ed amministrativa.

Occorre precisare che la *sospensione non riguarda*:

- i *termini sostanziali* (es.: il termine di prescrizione);
- in campo penale, i *processi con detenuti* (se vi è rinuncia alla sospensione o dichiarazione di urgenza) e, limitatamente alle indagini preliminari, i procedimenti per reati di *criminalità organizzata*;
- in campo civile i *processi* ritenuti dal legislatore (con elencazione *tassativa*) *urgenti*: tra essi, ricordiamo le cause in materia di lavoro e previdenza sociale, nonché i procedimenti cautelari.

### Formula esecutiva

È un requisito indispensabile affinché i provvedimenti giudiziari e gli atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale, *spediti in forma esecutiva* [vedi →], possano acquistare valore e forza di *titolo* [vedi →] *esecutivo*.

Consiste in un'ingiunzione scritta, fatta dal *cancelliere* o dal notaio o altro pubblico ufficiale e rivolta a tutti gli *ufficiali giudiziari* [vedi →] di portare ad attuazione il *titolo esecutivo*. La spedizione in forma esecutiva è necessaria perché possa iniziarsi l'*espropriazione forzata* [vedi →]. In tema di controversie di *lavoro* [vedi →] l'art. 431 c.p.c. stabilisce che sono provvisoriamente esecutive non solo le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore (il quale può procedere all'esecuzione con la sola copia del *dispositivo* [vedi →], in pendenza del termine per il deposito della *sentenza* [vedi →]), ma anche, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 353/90, le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro. Oltre alle sentenze sono esecutivi *ex lege* o dichiarati tali numerosi altri provvedimenti del giudice, quali ad esempio l'*ordinanza* [vedi →] di convalida di sfratto, il *decreto ingiuntivo* [vedi →] esecutivo, o provvisoriamente dichiarato tale, il decreto di liquidazione dei compensi ai periti nei *procedimenti cautelari* (art. 669septies c.p.c.) e le nuove ordinanze anticipatorie della condanna. La *spedizione in forma esecutiva* [vedi →] consiste nell'apposizione della formula indicata dall'art. 475 c. 3 c.p.c., preceduta dall'intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge», sull'originale o su apposita copia del provvedimento a tale scopo rilasciata, e non sulla copia contenente la relata di notifica. La copia in forma esecutiva

può essere rilasciata soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, o ai suoi successori, con l'indicazione in calce della persona alla quale è spedita (art. 475 c. 2 c.p.c.).

## G

### **Garanzia** [CAUSE DI] art. 32 c.p.c.

Con la (—) la parte fa valere il suo diritto sostanziale di essere garantita da un terzo, vale a dire manlevata dalle conseguenze della sua eventuale *soccombenza* [vedi →] nella causa principale. La norma si applica nel caso di *garanzia propria*, configurabile allorquando un terzo (garante) sia tenuto a rispondere delle obbligazioni di una parte (garantito) verso l'altra, in virtù di un rapporto sostanziale nascente da contratto (es.: fideiussione) o dalla legge (es.: garanzia per evizione ex art. 1476 n. 3 c.c.).

[Vedi anche → *Connessione (modifiche alla competenza per ragioni di)*].

### **Garanzia** [CHIAMATA IN]

La chiamata in (—) è quella con la quale una parte fa valere il suo diritto sostanziale di essere manlevata da un terzo, cioè, tenuta indenne, in caso di soccombenza, da ogni responsabilità a questa connessa.

Il fondamento della legittimazione alla chiamata in causa del garante va rinvenuto nella esistenza di una *connessione oggettiva* tra la causa principale e la causa introdotta dalla domanda di (—). Avendo il garantito interesse ad ottenere, contemporaneamente alla pronuncia contro di lui, anche una contro il garante, è opportuno che le due cause siano trattate insieme (es.: il compratore, convenuto in giudizio da un terzo, che si vanta proprietario della cosa acquistata, ha diritto di essere garantito dal venditore, ex art. 1483 c.c.). Nell'ipotesi che il garante, comparando, accetti di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, se le altre parti non si oppongono, di essere estromesso dal giudizio [vedi → *Estromissione dal processo*] (art. 108 c.p.c.). In via subordinata, il garantito potrà chiedere che sia dichiarato sussistente il suo diritto di rivalersi, nei confronti del chiamato in (—), per quanto fosse eventualmente tenuto a corrispondere all'altra parte.

La domanda di (—) si propone al giudice territorialmente competente per la causa principale, anche se eccede la sua competenza *per valore*.

### **Giudice civile** R.D. 30-1-1941, n. 12

È il soggetto che esercita la funzione giurisdizionale e a cui in concreto sono demandati il giudizio e la risoluzione di una controversia sorta in ordine ai diritti soggettivi, siano essi dei privati o degli enti pubblici. La Costituzione detta tutta una serie di garanzie, e la loro formazione e organizzazione è regolata dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

La funzione giurisdizionale è esercitata da (—) *togati*, ossia magistrati di carriera, nominati mediante pubblico concorso. In casi particolari sono nominati senza concorso e con funzioni temporanee, i cd. (—) *onorari* (es.: i vice procuratori onorari).

L'art. 1 dell'Ordinamento giudiziario (modificato a più riprese) contiene l'elenco dei (—) *ordinari*: il *Giudice di pace* (dal 1°-5-1995); il Pretore, ufficio soppresso dal D.Lgs. 51/98 che ha istituito il giudice unico di primo grado (dal 2-6-1999); il *Tribunale* (in composizione *monocratica* o *collegiale*); la *Corte d'Appello*; la *Corte di Cassazione*.

Sono, invece, (—) *speciali* quelli che si occupano solo di materie determinate: Corte dei Conti, Tribunale delle acque pubbliche. La Costituzione (art. 102) vieta esplicitamente l'introduzione di *nuovi* giudici speciali, mentre consente, per materie che richiedono particolare sensibilità o specifiche conoscenze tecniche, l'istituzione di *sezioni specializzate*, da costituirsi presso i giudici ordinari e che possono essere composte anche da cittadini estranei alla magistratura.

[vedi → *Giudice monocratico*].

### **Giudice dell'esecuzione** art. 484 c.p.c.

È l'organo giudiziario preposto alla direzione ed al regolare svolgimento del processo esecutivo, provvedendo, salvo che sia disposto diversamente, con *ordinanza*.

Il (—) esercita il *potere di direzione* del processo esecutivo, così come esercita tale potere il giudice istruttore nel processo di cognizione, ma, diversamente da questo, il (—) ha sia il potere di trasferire il diritto sui beni pignorati dal debitore ai nuovi legittimati (*potere espropriativo*), sia quello di soddisfare il diritto dei creditori (*potere satisfattorio*).

In seguito alla soppressione dell'ufficio del Pretore l'intera materia esecutiva è stata assorbita dal *Tribunale*, che quindi rimane l'unico organo giudiziario competente, suddiviso in sezioni distaccate.

### Giudice istruttore artt. 174 ss. c.p.c.; L. 26-11-1990, n. 353; D.Lgs. 19-2-1998, n. 51

È il soggetto cui è demandata l'istruzione della causa, ossia la fase del procedimento in cui la causa viene preparata, mediante la trattazione delle questioni rilevanti in fatto e in diritto e la raccolta degli elementi di giudizio che permetteranno di pronunciare la decisione. Il (—) agisce in tale fase senza formalismi, in udienze non pubbliche in diretto contatto con le parti ed i loro procuratori.

Tutti i provvedimenti del (—), salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'*ordinanza* [vedi →].

Il (—) esercita tutti i poteri finalizzati al sollecito e leale svolgimento del processo; esercita poteri di direzione del processo; la L. 353/90 gli aveva attribuito anche il *potere di decisione della causa*.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado (D.Lgs. 51/98), il Tribunale istruisce e decide in *composizione monocratica* la causa, tranne le ipotesi tassative elencate nell'art. 50bis c.p.c. in cui resta la *composizione collegiale*.

### Giudice monocratico artt. 20, 31, 48 R.D. 30-1-1941, n. 12; art. 88 L. 26-11-1990, n. 353; D.Lgs. 19-2-1998, n. 51

Giudice che esercita da solo la *giurisdizione* [vedi →], contrapposto a giudice collegiale. Erano (—) il Pretore ed il Giudice di pace (che ha sostituito il Conciliatore).

Già con la L. 353/90, che ha riformato il processo civile, il Tribunale, al di fuori di alcuni casi tassativamente determinati (es.: appello, camera di consiglio, responsabilità civile del giudice etc.), decide nella composizione di (—).

Da ultimo, il D.Lgs. 51/98 ha dato attuazione definitiva al processo già in atto, disponendo (dal 2-6-1999) la *soppressione della figura del Pretore* ed istituendo quale **giudice unico** di primo grado il Tribunale a cui è affidata la definizione dei giudizi civili *normalmente in composizione monocratica e, eccezionalmente*, ossia solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, in *composizione collegiale*.

### Giudice di pace artt. 7, 442 c.p.c.; L. 69/2009

Figura di *magistrato onorario* tipica del sistema processuale americano e recepita dal legislatore italiano, che ha previsto in via definitiva la sua istituzione con L. 374/91 e la sua piena operatività a fare data dal 1° maggio 1995.

I (—) fanno parte dell'ordine giudiziario, hanno sede nei capoluoghi dei mandamenti, esercitano

la *giurisdizione in materia civile e penale* e, riguardo alla prima, hanno anche *funzione conciliativa in sede non contenziosa*.

In *sede civile*, al (—) sono state riconosciute dal legislatore *ampie competenze*, sia con riguardo al criterio del *valore* che a quello della *materia* [vedi → *Competenza processuale*].

Per la precisione, in base al nuovo testo dell'art. 7 c.p.c. il (—) è *competente per valore*:

- per le cause relative a *beni mobili* di valore *non superiore a 5.000 euro* (importo così aumentato dalla riforma del 2009, rispetto alle precedenti lire cinque milioni), se dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice;
- per le cause di *risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti*, purché il valore della controversia *non superi i 20.000 euro* (importo così aumentato dalla riforma del 2009, rispetto alle precedenti lire 30 milioni).

Inoltre, il (—), qualunque sia il valore della controversia, è *competente per materia*:

- per le cause relative ad *apposizione di termini ed osservanza delle distanze* stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla *misura ed alle modalità d'uso* dei servizi di *condominio* di case;
- per le cause relative a *rapporti tra proprietari o detentori di immobili* adibiti a civile abitazione in materia di *immissioni* di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni *che superino la normale tollerabilità*;
- per le *opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni* previste dalla L. 24-11-1981, n. 689 (tranne in alcune materie che sono di competenza del Tribunale), ai sensi del D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 sulla *depenalizzazione dei reati minori*.

La riforma del 2009 ha aggiunto la competenza del (—) per le cause relative agli **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** (art. 7, co. 3, n. 3bis c.p.c.). La riforma chiarisce, però, che a dette cause non si applicano le norme previste per il rito del lavoro (art. 442 c.p.c.).

### Giudizio possessorio artt. 703 ss. c.p.c.; D.L. 14-3-2005, n. 35, conv. in L. 14-5-2005, n. 80

È un giudizio cautelare per la tutela del possesso contro qualsiasi turbativa, per ripristinare così